



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51

OGGETTO: ART.20 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E SMI - REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore venti e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che di distanziamento sociale, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FINA Giovanni	Sindaco	Sì
2. BOSCHERO Daniele	Consigliere	Sì
3. MARTINENGO Lorenzo	Consigliere	Sì
4. BALLATORE Giovanni Battista	Consigliere	Sì
5. BARRA Monica	Consigliere	Sì
6. GARINO Flavio	Consigliere	Sì
7. BERTOLDO Cinzia	Consigliere	Sì
8. DEPETRIS Simona	Consigliere	Sì
9. SARALE Gabriele,Francesco	Consigliere	Sì
10.CIROLLI Mara	Consigliere	Sì
11.GIORDANO Carla	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Assiste il Signor MONDINO Dott. Dario, Segretario Comunale.

Il Presidente Signor FINA Giovanni riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'analisi deve riguardare le società partecipate direttamente cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni indirette);
- per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF, pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
- la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali va individuato nel Consiglio Comunale, alla luce delle competenze assegnate dal TUEL ed in analogia a quanto già avvenuto con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
- devono essere oggetto di tali piani di razionalizzazione le società per le quali le amministrazioni rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

a tali ipotesi vengono ad aggiungersi quelle Società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP (Testo Unico Società partecipate) oltre alle esclusioni ed eccezioni previste dall'art. 26 co. 7-12 ter e 12 sexies dello stesso Testo Unico;

la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, pertanto, in questa sede è necessario procedere alla razionalizzazione ordinaria con riferimento alla situazione al 31.12.2020;

Atteso che, con decorrenza 01.01.2018 il Comune di Melle detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Azienda Cuneese dell'Acqua SPA (ACDA spa) con una quota dello 0,002%

Ricordato che con D.C.C. n. 33 del 30.12.2020 l'Organo Consiliare ha provveduto ad approvare per l'anno 2020, la revisione ordinaria delle partecipate in ossequio al disposto dell'art. 20 TUSP sopra richiamato con riferimento alla situazione al 31.12.2019;

Atteso che entro il 31.12.2021 le Amministrazioni Pubbliche devono procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 per le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società al 31.12.2019, nonché di approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020;

Preso atto che, a mente degli indirizzi elaborati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti il provvedimento relativo alla revisione periodica deve essere adottato e trasmesso anche nel caso in cui l'Amministrazione non detenga partecipazioni;

Preso atto dell'analisi inerente l'assetto delle società detenute da questo Ente ai sensi del disposto dell'art. 20 TUSP con riferimento alla situazione al 31.12.2020 come risulta dagli allegati al presente provvedimento;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Con votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. ==

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. Di approvare, per l'anno 2021, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D. Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31.12.2020 come risulta dai sottoelencati allegati: "A" Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, "B" Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche.
3. Di prendere atto che, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto finalizzato ad una loro razionalizzazione.
4. Di dare atto che, a mente dell'art. 20 co. 3 del più volte richiamato TUSP, il presente provvedimento di ricognizione è trasmesso, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114 alla struttura di cui all'art. 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 co. 4 del TUSP.
5. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo autorizzando lo stesso alla compilazione anche tramite portali web dedicati ed all'invio della documentazione che verrà richiesta dai competenti organi, in merito al contenuto della deliberazione testè assunta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento
Con votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal
Presidente:

Presenti n. 11
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. ==
Astenuiti n. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : FINA Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : MONDINO Dott. Dario

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco
FINO Renata

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale
MONDINO Dott. Dario